

Oggetto: Art. 8 comma 2 del Regolamento Regionale 29/6/1999 n. 1. Proroga all'epoca della durata dei tagli per i boschi cedui situati ad altitudine inferiore a 800. Anno 2019.

IL DIRIGENTE

VISTI i commi 1 e 2 dell'art. 8 del Regolamento Regionale 29/6/1999 n. 1 i quali stabiliscono quanto segue:

Art. 8. (Epoca ed esecuzione dei tagli nei boschi cedui e nei castagneti)

1. Per i boschi cedui e per i castagneti l'epoca dei tagli è regolata come segue:

- a) per i cedui situati ad altitudine superiore ai 1200 metri s.l.m. dal 1 ottobre al 15 maggio;
- b) per i cedui situati ad altitudine compresa tra gli 800 ed i 1200 metri s.l.m. dal 1 ottobre al 30 aprile;
- c) per i cedui situati al di sotto degli 800 metri s.l.m. dal 16 ottobre al 31 marzo.

2. Qualora ricorrano circostanze ambientali speciali ed eccezionali l'Ente delegato, sentito l'IRF, può variare la durata di detti periodi sino ad un massimo di trenta giorni.

VISTO l'art. 2 della L.R. 12/4/2011 n. 7 il quale dispone che, a seguito della cessazione delle deleghe disposta dall'articolo 12 della L.R. 23/2010, a far data dal 1 maggio 2011 sono esercitate dalla Regione le funzioni, già svolte dalle Comunità montane e dai Consorzi di Comuni, in materia di agricoltura, foreste ed economia montana;

VISTA la nota prot. n. PG/2014/49396 in data 10/3/2014 del Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura Sport Turismo e Cultura ad oggetto: *“Modifica dell'assetto delle competenze istituzionali in materia forestale”* con la quale si comunica che con decorrenza 7/2/2014, *“talune funzioni previste dalla vigente normativa in materia forestale non sono più in capo agli uffici del Corpo Forestale dello Stato, ma sono riassunte nell'ambito della sfera di competenza operativa diretta della Regione, che si farà carico del loro espletamento tramite gli Uffici del Settore Ispettorato Agrario Regionale”*;

ATTESO che alla luce dell'evoluzione normativa sopra descritta le competenze di cui all'art. 8 comma 2 del R.R. 1/1999 devono intendersi fare ora interamente capo alla scrivente struttura regionale;

TENUTO CONTO dell'andamento climatico avverso della stagione invernale trascorsa nonché della situazione vegetativa dei boschi cedui;

DATO ATTO che pervengono diverse segnalazioni, da parte degli operatori del settore tese ad ottenere una proroga dell'epoca dei tagli relativamente ai cedui situati ad altitudine inferiore ad 800 metri s.l.m. in scadenza al 31/3 p.v.;

CONSIDERATA la necessità di contemperare, in un periodo di perdurante crisi economica, le esigenze degli operatori del settore forestale con la tutela del patrimonio boschivo ligure in quanto il termine all'epoca della durata dei tagli fissato dal Regolamento delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale è dettato dalle esigenze eco-fisiologiche delle piante che per alcune specie, se abbattute dopo tale limite temporale, potrebbero subire sofferenza e/o morte dell'apparato radicale;

VALUTATE le condizioni di ripresa vegetativa dei boschi situati sul territorio della Regione Liguria dopo il periodo invernale, che consentono di diversificare, dal punto di vista orografico, i bacini del Mar Ligure da quelli Padani;

DECRETA

1) ai sensi dell'art. 8 comma 2 del R.R. 29/6/1999 n. 1 nel territorio della Regione Liguria, relativamente ai boschi cedui situati ad altitudine inferiore ad 800 metri s.l.m.:

- è prorogata fino al 15 aprile l'epoca dei tagli nei bacini del Mar Ligure per l'anno 2019;
- è prorogata sino al 30 aprile l'epoca dei tagli nei bacini Padani per l'anno 2019.

2) il presente decreto viene pubblicato sul B.U.R.L. e sui siti web www.regione.liguria.it e www.agriligurianet.it;

3) avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso sul B.U.R.L.

IL DIRIGENTE